



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**N. 25 DEL 18-06-2021**

**OGGETTO:** CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - SIG.RA CANCELLIERE DIANA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE  
FELICETTA

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevede la concessione di un assegno di maternità mensile, nel limite massimo di cinque mensilità, a favore delle madri cittadine italiane residenti in possesso dei requisiti, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità e la concessione della quota differenziale, qualora le madri lavoratrici percepiscono l'indennità di maternità per un importo inferiore all'assegno previsto dal presente articolo;

VISTO l'art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144 contenente "Modifiche agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità" che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 approvato con Decreto Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e in particolare l'art. 74 concernente l'assegno di maternità di base;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;

CONSIDERATO che, per effetto della rivalutazione annuale della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65, comma 4 e 66, comma 4, della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, per l'anno 2021 è pari ad euro 348,12 mensile, per cinque mensilità, pari ad euro 1.740,60;

VISTA l'istanza presentata in data 08/06/2021 dalla Sig.ra CANCELLIERE DIANA per la concessione dell'assegno di maternità, previsto all'art. 74 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 (art. 66 della L. n. 448/98 e successive modifiche) per il figlio PALLOTTO ALBERTO nato a Isernia (IS) il 15/05/2021;

RILEVATO che l'istanza innanzi precisata è corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica del nucleo familiare per le richieste di prestazioni sociali agevolate, allegata all'istanza summenzionata, dalla quale risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare della richiedente, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalla Legge;

ACCERTATO che l'istruttoria espletata ha dato esito positivo e sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio (istanza presentata entro 6 mesi dalla data del parto e non

beneficiare del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o beneficiarne per un importo inferiore all'assegno previsto), in capo alla richiedente l'assegno di maternità;

RITENUTO pertanto, di poter concedere l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 Legge n. 448/98, nella misura della somma di euro 1.740,60, alla cui erogazione provvederà l'INPS;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21 di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000, con il quale è stata conferita la competenza nel settore di riferimento;

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell'istruttoria a causa dell'assenza in organico di personale all'uopo assegnato;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lsg. n. 151/2001 e successive modifiche;

VISTO il D.Lsg. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

CONCEDERE alla Sig.ra CANCELLIERE DIANA, nata a Isernia (IS) il 04/04/1992 e residente a Longano in Vico II° G. Veneziale, n. 10 – C.F. CNC DNI 92D44 E335U l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della legge 23/12/1998 e successive modificazioni, per cinque mensilità, ammontante ad € 1.740,60;

DARE ATTO che la somma occorrente non comporta impegno di spesa da parte di questo Ente, in quanto il pagamento sarà effettuato direttamente dall'INPS, su finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su disposizione di questo Comune;

AUTORIZZARE il CAF C.G.I.L. Molise di Isernia a trasmettere per via telematica, all'INPS di Isernia tutti gli elementi necessari per l'effettiva liquidazione e pagamento dell'assegno di maternità, secondo le disposizioni all'uopo impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

PROVVEDERE alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate (qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dalla richiedente);

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa;

TRASMETTERE copia del provvedimento al CAF C.G.I.L. Molise per il successivo inoltro all'INPS;

PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi, depurato dei dati identificativi del soggetto destinatario del beneficio.

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 18-06-2021

**IL RESPONSABILE**  
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 18-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA